

Causa C-391/22

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

14 giugno 2022

Giudice del rinvio:

Pécsi Törvényszék (Corte di Pécs, Ungheria)

Data della decisione di rinvio:

7 giugno 2022

Ricorrente:

Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zrt.

Resistente:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Direzione per il contenzioso dell'Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria)

Pécsi Törvényszék (Corte di Pécs, Ungheria)

Ordinanza

(omissis)

Ricorrente: Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zrt. ([omissis], Pécs [Ungheria])

(omissis)

Resistente: NAV Fellebbviteli Igazgatósága (Direzione per il contenzioso dell'Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria) ((omissis) Budapest [Ungheria])

(omissis)

Oggetto della ricorso amministrativo in materia tributaria controversia:

(omissis) [considerazioni di diritto processuale interno]

Dispositivo

Ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Corte di Pécs (omissis) presenta alla Corte di giustizia dell'Unione europea un rinvio pregiudiziale, sottoponendole la seguente questione pregiudiziale:

Se la decisione adottata nel presente procedimento dalla Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane) e la prassi seguita da tale autorità, secondo cui «non rientrano nell'ambito del trasporto regolare di passeggeri né il chilometraggio necessario per la manutenzione dei mezzi di trasporto regolare di passeggeri, né il chilometraggio necessario per il rifornimento di carburante», siano compatibili con le disposizioni della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

(omissis) [considerazioni di diritto processuale interno]

Motivi

I. Breve sintesi dei fatti

Nel corso del periodo esaminato (esercizio 2017), la ricorrente ha esercitato l'attività di trasporto di passeggeri in forza di un contratto di servizio pubblico. Nell'ambito di tale attività, ha chiesto il rimborso dell'accisa sul gasolio commerciale. L'autorità tributaria ha ritenuto che la ricorrente avesse esercitato il suo diritto al rimborso dell'accisa non solo per il gasolio utilizzato nella sua attività di trasporto passeggeri, ma anche per il gasolio utilizzato nella sua attività finalizzata a garantire il funzionamento dei veicoli (riparazione, manutenzione, rifornimento di carburante). Di conseguenza, l'amministrazione tributaria ha aumentato l'importo dell'accisa sui prodotti energetici per i mesi da gennaio a dicembre 2017 con l'importo dell'accisa recuperata per il carburante indicato sui fogli di viaggio relativi ai periodi di riparazione e manutenzione.

La resistente ha fatto riferimento a precedenti giurisprudenziali, come indicato di seguito.

Nel contesto dell'attività di trasporto, la ricorrente era un prestatore di servizi e i destinatari del servizio erano i passeggeri.

Il concetto di prestazione di servizi è definito in diritto civile come un'attività che il destinatario può pretendere dal prestatore o che il prestatore è obbligato a eseguire in forza di un contratto.

La prestazione di servizi è un rapporto giuridico tra il prestatore e il destinatario. Il prestatore esegue un'attività in favore del destinatario in cambio di un corrispettivo, che è connesso all'esecuzione dell'attività. La ricorrente era tenuta a prestare il servizio di trasporto passeggeri e i destinatari erano i passeggeri che utilizzavano il servizio, per cui è solo con riferimento a tali soggetti che può essere interpretata la prestazione del servizio, nonché i relativi servizi complementari. Solo attività ricomprese nell'obbligazione principale, quali l'aria condizionata o il riscaldamento, possono essere considerate servizi complementari. Essi includono anche, ad esempio, il trasporto di bagagli, cani o biciclette. Tutti hanno in comune il fatto che l'origine è il prestatore del servizio, ossia la ricorrente, che il soggetto a cui è rivolto il servizio è il destinatario, vale a dire i passeggeri, e che il servizio complementare può essere fornito a titolo oneroso (ad esempio, il trasporto di cani, biciclette, bagagli deve essere pagato separatamente).

Al contrario, la riparazione e la manutenzione degli autobus non possono rientrare in siffatto ambito. Il passeggero, destinatario del servizio, non è soggetto di quest'ultimo rapporto giuridico, poiché l'attività in parola non si svolge tra lui e il prestatore, ossia la ricorrente. Con tale attività (riparazione e manutenzione), la ricorrente garantisce una delle condizioni essenziali della sua operatività e non è la prestatrice di detto servizio, bensì la sua destinataria. I passeggeri non fanno in alcun modo parte dell'obbligazione in discussione, e ancor meno è possibile sostenere che esista un corrispettivo, vale a dire che i passeggeri debbano pagare i costi di riparazione e di manutenzione alla ricorrente, nel senso che quest'ultima, in quanto prestatrice del servizio, possa a sua volta fatturare espressamente tali costi ai passeggeri.

Tenuto conto di quanto precede, la prassi dell'autorità tributaria consiste quindi nel riconoscere al prestatore del servizio il diritto alla deduzione dell'accisa per taluni trasporti, ma non relativamente ai tragitti percorsi per procedere alla manutenzione degli autobus, per la riparazione dei problemi tecnici degli stessi né per rifornirli di carburante.

Per le ragioni sopra esposte, la resistente ha dichiarato nella sua decisione l'illegittimità della richiesta di rimborso dell'accisa da parte della ricorrente per i tragitti effettuati a fini di riparazione e manutenzione.

II. Normativa nazionale fatta valere

L'a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (legge n. CXXVII del 2003, relativa all'accisa e norme specifiche per la distribuzione di prodotti sottoposti ad accisa; in prosieguo:

la «precedente legge relativa all'accisa») prevede all'articolo 7 che, ai fini di tale legge, si intende per:

51 gasolio commerciale: il gasolio di cui all'articolo [52], paragrafo 1, lettera d), utilizzato per i seguenti scopi:

- a) trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con un autoveicolo a motore o un autoveicolo con rimorchio (trattore stradale), adibito esclusivamente al trasporto di merci su strada, avente un peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate; o
- b) trasporto regolare o occasionale di passeggeri, effettuato con un autoveicolo delle categorie M2 o M3, quali definite dall'ordinanza ministeriale sull'ispezione tecnica dei veicoli stradali.

L'a jövedéki adóróról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (legge n. LXVIII del 2016 sulle accise; in prosieguo: «la nuova legge sulle accise») prevede all'articolo 3, paragrafo 2, che, per quanto riguarda la tassazione dei prodotti energetici, ai fini di tale legge si applicano le seguenti definizioni:

21. gasolio commerciale: il gasolio utilizzato ai fini seguenti:

- a) trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con un autoveicolo a motore o un autoveicolo con rimorchio (trattore stradale), adibito esclusivamente al trasporto di merci su strada, avente un peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate; o
- b) trasporto regolare o occasionale di passeggeri, effettuato con un autoveicolo delle categorie M2 o M3, quali definite dall'ordinanza ministeriale sull'ispezione tecnica dei veicoli stradali.

Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 3, della nuova legge sulle accise, i soggetti che impiegano, nel traffico urbano ed extraurbano, pullman e autobus appartenenti alle categorie M2 e M3, come definiti nell'ordinanza ministeriale sull'ispezione tecnica dei veicoli stradali, hanno diritto al rimborso dell'imposta sul gas naturale utilizzato per tale attività.

L'a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (legge n. XLI del 2012 sui servizi di trasporto di passeggeri; in prosieguo: la «legge sui servizi di trasporto di passeggeri») definisce all'articolo 2, punto 29, il servizio pubblico di trasporto passeggeri come un servizio di trasporto di passeggeri fornito nell'ambito di un contratto di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1370/2007.

Ai sensi dell'articolo 2, punto 30, della legge sui servizi di trasporto di passeggeri, per servizio di trasporto di passeggeri si intende il trasporto di passeggeri fornito con uno dei veicoli stabiliti da tale legge, in forza di un contratto e dietro corrispettivo, nonché i relativi servizi complementari.

Ai sensi dell'articolo 152, lettera h), della nuova legge sulle accise, la stessa ha lo scopo di trasporre il seguente atto dell'Unione: decisione di esecuzione della Commissione 2012/209/UE, del 20 aprile 2012, relativa all'applicazione delle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ad alcuni additivi, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio.

III. Diritto dell'Unione fatto valere

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 [come modificato dal regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016], articolo 2, lettere a) ed e):

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “trasporto pubblico di passeggeri”: i servizi di trasporto di passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa;
- e) “obbligo di servizio pubblico”: l'obbligo definito o individuato da un'autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso».

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, i contratti di servizio pubblico e le norme generali prevedono con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico definiti nel presente regolamento e specificati conformemente all'articolo 2 bis che l'operatore di servizio pubblico deve assolvere e le zone geografiche interessate.

L'articolo 7 della direttiva 2003/96 definisce la nozione di gasolio commerciale:

«3. Si intende per “gasolio commerciale utilizzato come propellente” il gasolio utilizzato ai fini seguenti:

(...)

- b) trasporto regolare o occasionale di passeggeri, effettuato con un autoveicolo delle categorie M2 o M3, quali definite dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi».

IV. Circostanze e motivi che giustificano la proposizione del rinvio pregiudiziale

La ricorrente ha chiesto la proposizione di un rinvio pregiudiziale, affermando di non essere riuscita a trovare alcuna sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che possa essere di ausilio all'interpretazione giuridica. Ha quindi proposto che il giudice del rinvio avvii tale procedura per porre fine all'incertezza giuridica sull'interpretazione dei termini della norma. A suo avviso, un'altra ragione per avviare il procedimento in parola è che, per quanto a sua conoscenza, tutte le imprese ungheresi di trasporto passeggeri su strada, senza eccezioni, si comportano come la ricorrente al momento di adempiere i propri obblighi tributari (comprese quelle di proprietà dello Stato), il che lascia l'intero settore nell'incertezza in relazione a siffatta problematica. Basandosi sull'articolo 113, paragrafo 3, della nuova legge sulle accise, sostiene che suddetta disposizione consente il rimborso dell'accisa per il gas utilizzato dagli autobus a gas naturale durante la loro attività (vale a dire, non solo durante i tragitti di trasporto passeggeri) e che, pertanto, non sarebbe stato giustificabile adottare una norma diversa per il rimborso dell'accisa sul gasolio.

(omissis) [considerazioni di diritto processuale interno]

Pécs, 7 giugno 2022.

(omissis)

[firma]